



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno VIII n. 3/2020



Publicato il 30 aprile 2020



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	5
Provvedimento n. 0063191/20 del 3 marzo 2020	5
Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.....	5
Provvedimento n. 0063192/20 del 3 marzo 2020	6
Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.	6
Provvedimento n. 0079400/20 del 27 marzo 2020.....	7
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, a Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP ad assumere d'intesa una partecipazione indiretta di controllo in Darag Italia S.p.A. Provvedimento.	7
1.2 MODIFICHE STATUTARIE	8
Provvedimento n. 0068376/20 del 10 marzo 2020.....	8
Credemvita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	8
Provvedimento n. 0081316/20 del 31 marzo 2020.....	9
Credemassicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	9
2. PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	11
Parere del 5 marzo 2020.....	13
Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo dell'operazione di acquisizione del controllo di RBM Assicurazione Salute S.p.A. da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.....	13
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	17
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	19
4. ALTRE NOTIZIE	23
4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	25
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Ageas Insurance Limited a RiverStone Insurance (UK) Limited con sede nel Regno Unito.	25
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Area Life International dac a Aviva Life & Pensions dac, entrambe con sede in Irlanda.....	26

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0063191/20 del 3 marzo 2020

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.

Con lettera del 12 dicembre 2019 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 450 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Alleanza Assicurazioni S.p.A. al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 450 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0063192/20 del 3 marzo 2020

Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.

Con lettera dell'11 dicembre 2019 Generali Italia S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 700 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Generali Italia S.p.A. al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 700 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0079400/20 del 27 marzo 2020

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, a Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP ad assumere d'intesa una partecipazione indiretta di controllo in Darag Italia S.p.A. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 13 dicembre 2019 il sig. Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP hanno chiesto ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 l'autorizzazione ad acquisire d'intesa, per il tramite di Polo Holdings Feeder L.P, una partecipazione indiretta di controllo pari al 60% del capitale sociale e dei diritti di voto di Darag Italia S.p.A.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualificata in argomento.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il sig. Hugues Bernard Charles Lopic, Crestview Advisors LLC e Crestview Partners III GP LP ad acquisire d'intesa, per il tramite di Polo Holdings Feeder L.P, una partecipazione indiretta di controllo pari al 60% del capitale sociale e dei diritti di voto di Darag Italia S.p.A..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

1.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0068376/20 del 10 marzo 2020

Credemvita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 25 febbraio 2020 Credemvita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 12 febbraio 2020 che ha deliberato la modifica dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate riguardano gli articoli 15, 16, 20, 22 e 24 per gli adeguamenti regolamentari in materia di governance e l'introduzione di un limite di età per gli amministratori e i sindaci nonché l'aggiornamento del testo di altri articoli.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0081316/20 del 31 marzo 2020

Credemassicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 25 febbraio 2020, Credemassicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 12 febbraio 2020 che ha deliberato la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale, successivamente integrata in data 25 marzo 2020.

Le modifiche statutarie deliberate riguardano adeguamenti regolamentari in materia di governance (articolo 15) e l'introduzione della possibilità di partecipare all'Assemblea tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (articolo 10) nonché l'aggiornamento del testo di altri articoli.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

**2. PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)**

Parere del 5 marzo 2020

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo dell'operazione di acquisizione del controllo di RBM Assicurazione Salute S.p.A. da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A

Si fa riferimento alla nota del 5 febbraio 2020, prot. n. 0017467, pervenuta a questo Istituto il 6 febbraio 2020, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione del controllo di RBM Assicurazione Salute S.p.A. ("RBM") da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ("Intesa") attraverso l'acquisto, da parte di quest'ultima, del 50% +1 del capitale sociale di RBM, attualmente interamente detenuto dalla società RBHold S.p.A. ("RBH") di proprietà della famiglia Favaretto. In data 19 dicembre 2019, infatti, RBM e Intesa hanno sottoscritto un contratto riguardante la predetta compravendita di azioni con possibilità, per Intesa, di incrementare, successivamente, tale partecipazione fino ad arrivare al 100% del capitale sociale di RBM.

L'operazione è soggetta ad autorizzazione preventiva di questo Istituto, attualmente in corso di istruttoria.

1. Soggetto acquirente

Intesa è una società di diritto italiano, controllata dall'Istituto bancario Intesa Sanpaolo¹ ed è a capo del gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita (il "Gruppo")².

Intesa opera nel business vita, prevalentemente nei rami I e III. Al 31 dicembre 2018, il capitale sociale era pari a € 320 milioni, con un patrimonio netto di € 2.810 milioni, comprensivo dell'utile di esercizio di € 223 milioni. I premi, al 31 dicembre 2018, erano pari a € 9.901 milioni e l'indice di solvibilità era pari a 222%, con un'eccedenza di € 3.367 milioni (243% al 31 dicembre 2019, con un'eccedenza di € 3.923 milioni).

Tra gli obiettivi del Piano di Impresa 2018-2021, il Gruppo intende raggiungere la leadership in Italia nell'assicurazione retail non-motor³. Infatti Intesa, nell'ambito

¹ Il gruppo Intesa San Paolo, nel suo complesso, ha una presenza internazionale con circa 1.100 sportelli e 7,3 milioni di clienti, incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi.

² Intesa esercita attività di direzione e coordinamento sull'impresa assicurativa Fideuram Vita S.p.A. (per effetto di clausole statutarie) e sulle controllate totalitarie, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (unica impresa del Gruppo che opera nei rami danni) e Intesa Sanpaolo Life Ltd (impresa vita di diritto irlandese).

³ A fine 2018 la controllata Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. detiene una quota di mercato danni complessiva pari all'1,45% (3,12% relativamente al ramo Malattia).

dell'operazione in oggetto ha sottolineato la possibilità, per effetto di alcune opzioni esercitabili entro giugno 2026 e giugno 2029, di acquisire la restante parte del capitale sociale di RBM.

Intesa e le altre imprese del Gruppo distribuiscono i loro prodotti (quasi esclusivamente attraverso banche e società finanziarie del Gruppo).

Intesa ha in essere accordi di distribuzione dei propri prodotti con:

- le Banche della Divisione Territori del Gruppo per la commercializzazione di prodotti: ramo I, multiramo, previdenza complementare come i Piani Individuali Pensionistici (PIP), Fondi Pensione Aperti (FPA) e prodotti Payment Protection Insurance (PPI);
- con le Banche/SIM della Divisione Private Banking - di cui uno con Intesa Sanpaolo Private Banking per la vendita di prodotti ramo I, multiramo, previdenza complementare e due con le reti di promozione del Gruppo Fideuram per la gestione del portafoglio previdenziale (un PIP e un FPA);
- Mediocredito Italiano per la sola gestione di portafogli assicurativi e previdenziali;
- 17 banche extra-gruppo, in particolare: Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e La Cassa di Ravenna (collocamento Fondi Pensione Aperti), Cassa di Risparmio di Fermo (collocamento prodotti assicurativi vita e Fondi Pensione Aperti) e altre 13 banche per la sola gestione di portafogli assicurativi e previdenziali⁴;
- l'agente plurimandatario Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A., per la sola gestione di portafogli assicurativi e previdenziali.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha in essere accordi di distribuzione dei propri prodotti con:

- le Banche della Divisione Territori del Gruppo per la commercializzazione di prodotti danni e R.C. Auto;
- le Banche/SIM della Divisione Private Banking per la commercializzazione di prodotti danni diversi da R.C. Auto;
- Mediocredito Italiano per la sola gestione dei prodotti in portafoglio;
- 8 banche extra-gruppo⁵ per la gestione dei prodotti in portafoglio;
- 4 brokers⁶ e un agente plurimandatario⁷ per la gestione dei prodotti in portafoglio. Fideuram Vita S.p.A. ha in essere accordi di distribuzione con il Gruppo e con le reti di promozione finanziaria del Gruppo Fideuram (Sanpaolo Invest SIM e Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking).

⁴ Crédit Agricole Cariparma, Crédit Agricole FriulAdria, Crédit Agricole Carispezia, Banca Carige, Biverbanca, UBI banca, Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca Popolare di Bari, Banco BPM, Banca Popolare dell'Alto Adige, BPER Banca, Cassa di Risparmio di Cento, Banca generali.

⁵ Crédit Agricole Cariparma, Crédit Agricole FriulAdria, Crédit Agricole Carispezia, Banca Carige, Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare dell'Alto Adige, Poste Italiane.

⁶ AON, Bizzarri, CIBA BROKERS, S.A. - CEBI, nessuno dei quali supera il 2% della produzione di periodo.

⁷ Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A..

2. Soggetto acquisito

RBM è una compagnia assicurativa che opera esclusivamente nell'ambito dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia (99% dell'intero portafoglio) con una quota di mercato danni totale pari all'1,47% ma con una leadership nel ramo Malattia (quota di mercato pari al 17,6% a fine 2018). Al 31 dicembre 2018 il capitale sociale era pari a € 120 milioni (€ 160 milioni a luglio 2019, per effetto di alcuni aumenti di capitale sociale), con un patrimonio netto di € 231 milioni, comprensivo dell'utile di esercizio di € 37 milioni. Al 31 dicembre 2018 i premi sono pari a € 515 milioni e l'indice di solvibilità si attesta al 175%, con una eccedenza di € 105 milioni (171% al 31 dicembre 2019, con una eccedenza di € 137 milioni).

RBM offre prodotti individuali e collettivi, avvalendosi di una rete convenzionata di strutture e professionisti sanitari. In particolare, l'offerta assicurativa di RBM è principalmente rivolta a: (i) Fondi Sanitari di categoria (assicurati e auto-assicurati); (ii) Fondi sanitari aziendali e interaziendali (assicurati e auto-assicurati); (iii) Piani sanitari collettivi intermediati attraverso il canale broker; (iv) Polizze sanitarie individuali collocate attraverso canale agenziale e/o di banca assicurazione. La collocazione dei prodotti assicurativi avviene, di solito, a seguito della partecipazione a bandi di gara pubblici/privati, con fondi: sanitari (52% della clientela nel 2018 in termini di raccolta premi), aziendali (21%) o di enti pubblici (11%).

Il canale distributivo principale della compagnia è quello diretto (direzionale). La compagnia intrattiene inoltre rapporti con 117 intermediari di cui 78 agenzie plurimandatari, 5 broker e 34 banche (29 appartenenti al gruppo ICCREA) ed effettua vendita diretta online di coperture solo retail attraverso il proprio portale web.

RBM non detiene, direttamente o indirettamente, individualmente o insieme ad altri soggetti, partecipazioni non inferiori al 10% del capitale sociale o delle azioni aventi diritto di voto in società che operano in Italia nei mercati della produzione di polizze assicurative danni nei rami 1 e 2 o nei mercati della distribuzione di tali polizze, ovvero che controllano imprese operanti nei predetti mercati. Si avvale, tuttavia, della fornitura dei servizi erogati dalla consociata Previmedical S.p.A. riguardanti, tra l'altro, l'accesso al network di strutture e professionisti sanitari convenzionati, la gestione del portafoglio e dei sinistri, in forza di appositi contratti di outsourcing.

3. Definizione dei mercati assicurativi interessati

Il mercato potenzialmente rilevante per la produzione assicurativa è quello costituito dai rami danni che, dal punto di vista geografico, ha ambito nazionale.

Il mercato potenzialmente rilevante per la distribuzione dei prodotti assicurativi danni, invece, ha ambito locale (provinciale).

4. Mercato della produzione

Per quanto attiene al mercato della produzione nazionale di polizze assicurative nei rami danni, si evidenzia che, sulla base dei dati posseduti al terzo trimestre 2019:

- la quota di mercato posseduta dalla controllata Intesa Sanpaolo Assicura è dell'1,96% e circa del 3% della quota parte relativa al ramo Malattia, (quest'ultimo in relazione ai dati del 2018);

- la quota di mercato detenuta dalla società acquisenda RBM è pari all'1,87% del mercato nazionale nel ramo danni e circa il 18% della quota parte relativa al ramo Malattia (quest'ultimo in relazione ai dati del 2018).

La quota congiunta della produzione delle parti coinvolte nell'operazione a livello nazionale post-operazione risulta di poco inferiore al 4% nel mercato generale danni (i primi cinque operatori detengono rispettivamente le seguenti quote: UNIPOL-SAI 21%; Generali Italia 15%, Allianz 11%, Cattolica ed Axa 5%) e all'incirca del 21% nella quota parte costituita dal ramo Malattia, ciò per la posizione di leadership già detenuta da RBM (i primi cinque operatori detengono rispettivamente le seguenti quote: RBM 18%; Generali Italia 17%, UNISALUTE 14%, Allianz 9%, UNIPOL-SAI 5%).

5. Mercato provinciale della distribuzione

L'IVASS non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi e alla distribuzione operata da Rappresentanze estere.

Con riferimento ai dati distributivi del 2018, la quota congiunta ottenuta delle parti a seguito dell'operazione in oggetto è sempre inferiore al 5% circa, ad eccezione delle provincie di Treviso [omissis], Novara [omissis], Roma [omissis] e Torino [omissis]. Tuttavia, come evidenziato dalla seguente tabella, l'operazione non comporta, ad eccezione della provincia di Torino, significative modifiche sulle percentuali detenute in precedenza da RMB e dal Gruppo nel mercato danni:

[omissis]

6. Conclusioni

Considerato quanto sopra, questo Istituto ritiene che l'operazione in oggetto non sia in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale del mercato della produzione e della distribuzione assicurativa danni, in particolare del ramo 2. Malattia.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio integrato

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 68 del 2 marzo 2020	<p>Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Austria) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz ElementarLebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)(Cause riunite da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18) (<i>Rinvio pregiudiziale-- Libera prestazione di servizi--Assicurazione diretta sulla vita--Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE--Diritto di rinuncia--Informazione errata circa le modalità d'esercizio del diritto di rinuncia--Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia--Effetti sugli obblighi dell'impresa di assicurazione--Termine--Estinzione del diritto di rinuncia--Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto--Rimborso del valore di riscatto del contratto--Restituzione dei premi versati--Diritto agli interessi compensativi--Prescrizione</i>)</p>
C 68 del 2 marzo 2020	<p>Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave - Slovacchia) – RN/Home Credit Slovakia a.s. (Causa C-290/19) (<i>Rinvio pregiudiziale-- Tutela dei consumatori--Direttiva 2008/48/CE--Contratti di credito ai consumatori--Articolo 10, paragrafo 2-- Informazioni da inserire nei contratti di credito--Tasso annuo effettivo globale--Mancata indicazione di una percentuale precisa di tale tasso--Tasso espresso per mezzo di un intervallo compreso tra il 21,5% e il 22,4%</i>)</p>

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 68 del 2 marzo 2020	Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell'11 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza - Spagna) – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España/Irene Conte Sánchez (Causa C-431/18) (<i>Rinvio pregiudiziale-- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte-- Assurance de la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli--Direttiva 2009/103/CE-- Articolo 3, primo comma--Nozione di «circolazione di veicoli»--Perdite d'olio e di altri liquidi di un autoveicolo--Danni</i>)
L 67 del 5 marzo 2020	DECISIONE (UE) 2020/369 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2020 che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 68 del 5 marzo 2020	DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 328/2019 del 13 dicembre 2019 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2020/346] - integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2019/237 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 28.
L 68 del 5 marzo 2020	DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 329/2019 del 13 dicembre 2019 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2020/347] - integrazione nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19.
C 76 del 9 marzo 2020	Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 76 del 9 marzo 2020	Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".
C 88 del 17 marzo 2020	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata(Caso M.9739 — AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg).
C 91 del 20 marzo 2020	Comunicazione della COMMISSIONE - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
C 98 del 25 marzo 2020	Non opposizione ad una operazione di concentrazione notificata (Generali/UIR/Zaragoza).
L 92 del 26 marzo 2020	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/442 della COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
L 94 del 27 marzo 2020	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/447 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178.
L 94 del 27 marzo 2020	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/448 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la specificazione del trattamento dei derivati OTC in relazione a talune cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate a fini di copertura.

4. ALTRE NOTIZIE

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Ageas Insurance Limited a RiverStone Insurance (UK) Limited con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza britannica, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Ageas Insurance Limited a RiverStone Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° aprile 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Area Life International dac a Aviva Life & Pensions dac, entrambe con sede in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Area Life International dac a Aviva Life & Pensions dac, entrambe con sede in Irlanda, con effetto dal 1° aprile 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

